



CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

ORDINANZA N° 45/2005

Il Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna,

- VISTA la legge 14.07.1963 n. 963 e successive modifiche ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 02.10.1968 n. 1639;
- VISTO il D.M. in data 22.12.2000 "Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi";
- VISTA la propria Ordinanza n. 12/2005 del 24.03.2005, che disciplina le operazioni e i punti di sbarco dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ravenna;
- VISTO il fax n. 4239 del 29 agosto 2005 con il quale il dipendente Ufficio Locale Marittimo di Goro segnala numerose sottrazioni di vongole veraci operate nelle ore notturne all'interno degli allevamenti esistenti nella omonima Sacca;
- RITENUTO che non vi sia alcuna, legittima, necessità che la pesca delle vongole veraci venga effettuata in ore notturne e che l'oscurità serva esclusivamente a favorire/nascondere attività illecite come le predetti sottrazioni, la pesca dei molluschi in zone soggette a restrizioni igienico-sanitarie, l'utilizzo di attrezzi da pesca vietati, il superamento dei quantitativi massimi di legge, etc. etc.;
- CONSIDERATO adeguatamente garantito il diritto all'esercizio di tale tipo pesca attraverso una disciplina locale che ne limiti l'attività alle sole ore diurne;
- TENUTO CONTO dell'estrema urgenza a porre fine al suddetto stato di cose; della sostanziale abrogazione della Commissione Consultiva Locale per la Pesca Marittima di cui all'articolo 7 della legge succitata e della mancata istituzione della nuova Commissione da parte della Regione, ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 26 maggio 2004, n. 154

ORDINA

- Articolo 1 A decorrere dal 6 settembre p.v. la pesca delle vongole veraci, comunque esercitata, nelle acque demaniali marittime del Compartimento Marittimo di Ravenna e lo sbarco delle stesse sono consentiti esclusivamente nel periodo compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole.
- Articolo 2 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza, i contravventori della quale saranno perseguibili ai sensi dello articolo 15, lettera a) della legge 14.07.1965 n. 963 e punibili ai sensi degli articolo 26 della stessa, salvo che il fatto non costituisca reato.

Ravenna, li 1° settembre 2005

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Mauro CATTAROZZI